

proposta di legge n. 92

a iniziativa del Consigliere Marinelli

presentata in data 19 aprile 2011

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1998, N. 45
“NORME PER IL RIORDINO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E
LOCALE NELLE MARCHE”

—————

Signori Consiglieri,

i militari delle Forze Armate, come è noto, rappresentano l'unità della nostra Nazione.

Oggi più che mai la loro immagine è sinonimo di sicurezza per l'alta professionalità nell'espletamento della loro attività internazionale al servizio della pace, ed è sinonimo di stabilità democratica grazie all'attività di controllo del territorio nazionale a cui sono sempre di più chiamati in collaborazione alle Forze di Polizia a garanzia della legalità sociale (vedasi: Operazione "Vespri Siciliani", Operazione "Partenopea", Operazione "Domino" Operazione "Strade sicure" ecc).

Va ricordato, in particolare, che un militare anche al di fuori dell'orario di Servizio, in caso di necessità, durante anche un viaggio intrapreso con mezzi pubblici e/o ferroviari, ha l'obbligo di intervenire per prestare soccorso o per essere di supporto alle Forze dell'Ordine.

La Regione Marche con la l.r. n. 45 del 24 dicembre 1998, seguendo l'esempio di altre Regioni che hanno deliberato in tal senso, ha assicurato la circolazione gratuita per le Forze dell'Ordine e non, "purché in divisa", dimenticando il personale appartenente alle Forze Armate: sono infatti sostanzialmente esclusi Esercito, Marina ed Aeronautica militare.

Essendo, pertanto, palese la dissonanza riservata a questi servitori dello Stato, la presente proposta di modifica della legge regionale 45 del 1998 rappresenta da un lato la logica risposta all'attuale disparità di trattamento tra gli appartenenti alle forze armate e gli appartenenti alle forze dell'ordine e dall'altro una maggiore presenza di personale militare viaggiante a bordo di mezzi pubblici, la quale potrebbe costituire un notevole deterrente per la microcriminalità garantendo con ciò una maggior sicurezza per tutti i cittadini.

Art. 1

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 45/1998)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è sostituito dal seguente:

“3 bis. Agli appartenenti all' Esercito, alla Marina, all'Aeronautica, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, nonché ai militari delle Capitanerie di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche, è concessa la libera circolazione su tutta la rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro, purché viaggino in divisa.”.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa a decorrere dall'anno 2012 è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 42701 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).